

SOVRANITÀ, FEDERALISMO, DIRITTI
COLLANA ECONOMICO-GIURIDICA DEL CENTRO DI RICERCA
“FEDERALISMO E AUTONOMIE LOCALI”

DIRETTA DA GIORGIO GRASSO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

“NASCERE SECONDI”: I 150 ANNI DELLA COSTITUZIONE SVIZZERA DEL 1874

a cura di
Sergio Gerotto
Giorgio Grasso
Luigi Testa

EDITORIALE
SCIENTIFICA

E
S

SOVRANITÀ, FEDERALISMO, DIRITTI
COLLANA ECONOMICO-GIURIDICA DEL CENTRO DI RICERCA
“FEDERALISMO E AUTONOMIE LOCALI”
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

diretta da Giorgio Grasso

Collettanee

35

Consiglio di Direzione della Collana

Francesca Angelini (vice-Direttrice), Michele Bernasconi, Francesco Biagi
Giovanni Bianco, Francesco Bilancia, Andrea Cardone, Jesús Conde Antequera
Matteo Cosulich, Giovanna De Minico, Fabrizio Fracchia, Anna Gamper
Giorgio Grasso, Nicola Lupo, Jörg Luther †, Ilenia Massa Pinto, Filippo Pizzolato
Marie-Claire Ponthoreau, Gaetano Ragucci, Renato Ruffini, Giusi Sorrenti

Redazione scientifica della Collana

Claudia Bianca Ceffa e Alice Stevanato (coordinatrici)
Lorenzo Maspero, Andrea Molfetta, Chiara Quadarella, Livia Stamme

**“NASCERE SECONDI”: I 150 ANNI
DELLA COSTITUZIONE SVIZZERA DEL 1874**

a cura di
Sergio Gerotto, Giorgio Grasso, Luigi Testa

EDITORIALE SCIENTIFICA

La pubblicazione del presente Volume è stata finanziata con fondi del Centro di ricerca di Diritto Svizzero dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Proprietà letteraria riservata

© Copyright 2026 Editoriale Scientifica s.r.l.
Via San Biagio dei Librai, 39 – 80138 Napoli

ISBN 979-12-235-0547-2

INDICE

<i>Presentazione</i>	VII
Sergio Gerotto, <i>Alcune coordinate introduttive</i>	1
Olivier Meuwly, <i>La naissance de la Constitution suisse de 1874</i>	5
Maya Hertig Randall, <i>La Constitution de 1874 sous le prisme de la juridiction constitutionnelle et de la démocratie</i>	25
Pascal Mahon, <i>La democrazia diretta nella Costituzione svizzera del 1874</i>	51
Luigi Testa, <i>Le ragioni di un dibattito</i>	77
Nannerel Fiano, <i>La Costituzione svizzera del 1874 e la revisione totale dei testi costituzionali</i>	81
Claudia Bianca Ceffa, <i>Il federalismo nella Costituzione svizzera del 1874: un vero accentramento dei poteri?</i>	99
Roberto Medda, <i>La forma di governo federale nella Costituzione svizzera del 1874 e le sue prospettive evolutive</i>	121
Micol Ferrario, <i>Alle origini della tutela costituzionale dei diritti sociali in Svizzera: la Costituzione federale del 1874 tra profili storici e linee di sviluppo</i>	133
Lino Panzeri, <i>La questione romancia nell'evoluzione del costituzionalismo svizzero</i>	147
Giorgio Grasso, <i>Quasi una relazione di sintesi</i>	175
<i>Notizie sugli Autori</i>	181

LA COSTITUZIONE SVIZZERA DEL 1874 E LA REVISIONE TOTALE DEI TESTI COSTITUZIONALI

Nannerel Fiano

SOMMARIO: 1. Il “rumore” della storia costituzionale svizzera. – 2. La storia delle revisioni totali della Costituzione elvetica. – 3. La revisione totale della Costituzione federale svizzera tra flessibilità, limiti espliciti e limiti logici. – 4. L’art. 192, cpv. 1 Cost. e l’art. 193 Cost.: una vera “clausola di suicidio”? – 5. La revisione totale delle Costituzioni cantionali. Due casi emblematici. – 6. Conclusioni.

1. *Il “rumore” della storia costituzionale svizzera*

Obiettivo specifico del presente contributo è quello di indagare il procedimento di revisione totale disciplinato dalla Costituzione svizzera all’art. 192, cpv. 1 Cost., e all’art. 193 Cost., per poi rispondere ad un quesito, ovvero se esso sia idoneo a tutelare e rafforzare gli istituti fondamentali della Costituzione stessa¹.

Si anticipa già in premessa che la risposta è positiva: da un lato, per l’interpretazione estensiva – diffusasi nella letteratura e nella cultura costituzionale svizzera – dell’unico limite materiale ed esplicito previsto alla Costituzione all’art. 193, cpv. 4, variamente interpretato dalla dottrina, secondo cui «[l]e disposizioni cogenti del diritto internazionale non possono essere violate»², e, dall’altro, per

¹ Lo stesso vale, come si vedrà, con riferimento alla revisione totale della Costituzione dei Cantoni.

² Esiste, pertanto, un limite “spaziale” alla revisione totale della Costituzione svizzera. Per una riflessione in merito alla possibilità di identificare come limite anche il diritto internazionale non vincolante, cfr. K. EHRENZELLER, B. EHRENZELLER, *Vorbemerkungen zur Verfassungsrevision. Die schweizerische Bundesverfassung: St. Galler Kommentar*, 4585. Sempre in tema di limiti spaziali, sulla revisione in “melius” – con riferimento, in via esemplificativa – alla riforma costituzionale che ha interessato l’ambiente, si v. nella dottrina italiana M. D’AMICO, *Una riforma costituzionale importante*, sull’aggiornamento costituzionale “in melius” in via generale, si v. A. RUGGERI, *Tre questioni in tema di revisione costituzionale*, 369.

In tema di ordinamento svizzero, come evidenziato da F. BELLANGER, *Révision totale et partielle de la Constitution fédérale*, 1250, tale limite si applica a tutte le revisioni costituzionali e, dunque, anche a

l'enucleazione, in letteratura, di ulteriori limiti impliciti, connessi con l'essenza stessa del costituzionalismo moderno, secondo cui vi è «l'esigenza di fissare per sempre dei principi di convivenza, di creare un quadro di riferimento in grado di durare nel tempo»³.

In premessa, vale la pena di sottolineare come la previsione di una procedura di revisione – anche totale – se ben costruita, risolve la tensione tra immodificabilità assoluta e libera modificabilità⁴.

L'assenza di clausole di “eternità” e, quindi, di disposizioni finalizzate al mantenimento dei principi fondativi della Costituzione svizzera dinnanzi ad un'ipotetica revisione costituzionale di natura totale, riposa, poi, sulla stessa storia svizzera, non avendo essa conosciuto, nella prima metà del Novecento, un ribaltamento e uno svuotamento dei principi sanciti sul piano costituzionale⁵.

Infatti, come si vedrà nel presente contributo, il solo fatto che sia il popolo a decidere, in ultima istanza, sull'entrata in vigore di una *nuova* Costituzione, dimostra come il “nocciolo duro” della *dimensione* costituzionale – che quindi prescinde dalla vigenza di una Costituzione specifica – sia rinvenibile nella volontà popolare e nella *cultura costituzionale* sottesa al volere del popolo⁶.

quelle di natura parziale disciplinate dall'art. 194 della Costituzione federale; sempre lo stesso autore evidenzia come contravvenire a tale previsione determini la nullità della riforma costituzionale.

³ Così T. GROPPi, *Federalismo e Costituzione. La revisione costituzionale negli Stati federali*, 11. Sul punto, si v. anche F.R. DE MARTINO, *La revisione della revisione. Modificabilità e derogabilità dell'articolo 138*, 97.

⁴ T. GROPPi, *Federalismo e Costituzione. La revisione costituzionale negli Stati federali*, 16.

⁵ In generale, per uno studio della storia costituzionale svizzera, cfr. J.F. AUBERT, *Petite histoire constitutionnelle de la Suisse*, e O. MEUWLY, *Una breve storia costituzionale della Svizzera*; si v. anche, in lingua tedesca, A. KÖLZ, § 7 *Geschichtliche Grundlagen. Verfassungsrecht der Schweiz*, 111 e ss.

Per una riflessione sulla Costituzione rigida italiana e sulla sua elasticità, cfr. G. AMATO, *L'elasticità delle Costituzioni rigide*.

⁶ Si è scritto, anzi, del procedimento di revisione totale e parziale svizzero come di un meccanismo volto al rafforzamento della collaborazione tra istituzioni rappresentative e base popolare. Così S. GEROTTO, *La “dinamica costituzionale” nella Confederazione svizzera: qualche spunto di riflessione sul ruolo dei diritti popolari nel procedimento di revisione costituzionale, passim*.

L'importanza rivestita dalla volontà popolare in Svizzera è pacifica anche dalla stessa apertura della Costituzione elvetica: «In nome di Dio Onnipotente, *Il Popolo svizzero e i Cantoni (...) si sono dati la presente Costituzione*». Inoltre, l'art. 1 mette il Popolo, insieme ai Cantoni, alla base della Confederazione svizzera. Si v., da ultimo, tra gli autori italiani, anche, L. STAMME, *Democrazia diretta contro democrazia rappresentativa? In Svizzera per la seconda volta il popolo boccia una legge sul clima*, 2.

Sul *favor* per la Costituzione in seno alla sovranità popolare nell'ordinamento italiano, si v. S. GAMBINO, *La revisione della Costituzione fra teoria costituzionale e tentativi (falliti) di “decostituzionalizzazione”. Limiti sostanziali e “Costituzione materiale”*, 81-82. Per una recentissima riflessione sul “tipo” di popolo che ha diritto di darsi una propria Costituzione, si v. F. PIZZOLATO, *L'articolo 138 e la sovranità del popolo plurale: ragioni e criteri di un ripensamento*, 407-408.

Più precisamente, la revisione costituzionale (totale o parziale non importa) deve «trovare il sostegno di una doppia maggioranza, rispettivamente la maggioranza del popolo e la maggioranza dei Cantoni»⁷.

Di qui, la tradizione di forte legittimazione popolare degli emendamenti costituzionali che, nel corso del tempo, hanno contraddistinto e contraddistinguono l'esperienza costituzionale elvetica⁸.

Emerge, in tale considerazione, e in un'ottica comparata, la profonda differenza con gli istituti di garanzia della Costituzione italiana, finalizzati a difendere, attraverso un meccanismo di irrigidimento delle sue procedure modificative, i principi costituzionali, per loro natura non illimitatamente modificabili o sostituibili dalla volontà popolare⁹.

Tali istituti sono finalizzati a mantenere, pur nel carattere flessibile del contenuto costituzionale, il principio, immutabile, della certezza del diritto o, meglio, della garanzia dell'esistenza di una Costituzione democratico-sociale.

Sembrerebbe, dunque, che sul piano della *rivedibilità costituzionale* esista uno iato tra la Costituzione svizzera e quella italiana, essendo la prima maggiormente "aperta" ad essa.

Quanto appena scritto, però, va considerato in relazione alla pur esistente natura *rigida* della Costituzione svizzera, che funge da "contrappeso" alla "libera" possibilità di revisionare le disposizioni costituzionali.

Tale rigidità è ben presto spiegata: da un lato, in caso di revisione costituzionale il referendum è obbligatorio; dall'altro, come si accennava poc'anzi, le revisioni costituzionali necessitano sempre di una doppia maggioranza, cioè del favore della maggioranza dei votanti e della maggioranza dei Cantoni¹⁰.

2. *La storia delle revisioni totali della Costituzione elvetica*

Guardando all'ordinamento svizzero si assiste alla distinzione, in seno alla revisione totale, tra revisione formale e revisione materiale¹¹.

La prima ha luogo quando la Costituzione viene sostituita da una nuova (che potrà certamente contenere molte disposizioni esattamente uguali a quelle della

⁷ Si v. G. GRASSO, *Da Berna a Budapest: appunti su revisioni costituzionali (totali e parziali) e tenuta dell'unità politica e di senso delle Costituzioni democratiche*, 347.

⁸ Così A. REPOSO, *Profili federali della nuova Costituzione svizzera*, 13.

⁹ In un'ottica comparata, poi, anche l'assenza, nell'ordinamento costituzionale svizzero, di un sindacato di legittimità costituzionale, ammorbidito dalla natura "referendaria" della democrazia svizzera, fa emergere la profonda differenza con lo "spirito" della storia costituzionale della Repubblica italiana, presidiata dalla Corte costituzionale, custode della Costituzione.

¹⁰ Cfr. P. MAHON, *Il sistema costituzionale svizzero*, 35.

¹¹ Così sempre P. MAHON, *Il sistema costituzionale svizzero*, 37, ove si fa riferimento anche alla difficoltà di distinguere tra revisione totale o parziale.

vecchia); la seconda, invece, si realizza quando la Costituzione viene modificata rispetto ad un elemento strutturale essenziale¹².

In via esemplificativa, si pensi, in questo caso, alla modifica costituzionale “totale” che ha interessato un profilo fondante del costituzionalismo elvetico: il c.d. “federalismo fiscale”.

Nel 2004, infatti, la Costituzione elvetica ha conosciuto una riforma costituzionale riguardante la «Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni-NPC», entrata in vigore nel 2008¹³.

L'obiettivo della riforma di perequazione finanziaria, denominata “di vasta portata”, è stato quello di garantire una maggiore prossimità al cittadino, oltre che una maggiore efficienza.

Quanto al procedimento di revisione costituzionale totale, come si accennava nel primo paragrafo, è prevista la partecipazione del popolo e dei Cantoni in sede di iniziativa della revisione e della sua approvazione¹⁴.

Volendo scendere più nello specifico, possono chiedere la revisione totale della Costituzione il Consiglio federale, in virtù del suo diritto di iniziativa; un membro di uno dei due Consigli, un gruppo parlamentare o una Commissione, mediante un'iniziativa parlamentare o una mozione; un Cantone, mediante un'iniziativa cantonale, oppure 100.000 aventi diritto di voto, mediante un'iniziativa popolare¹⁵.

Nel caso in cui la revisione sia chiesta dal popolo oppure le due Camere non trovino un accordo sulla modifica, poi, spetta al Popolo decidere se procedere effettivamente alla revisione totale¹⁶. E, qualora il Popolo decida di sottoporre la Costituzione a revisione totale, si procede al rinnovo integrale delle Camere federali e del Consiglio federale che, nella nuova composizione, si occuperanno del progetto¹⁷, il quale è deliberato dai due Consigli nel quadro della procedura legislativa ordinaria¹⁸; una volta approvato dalle Camere, infine, esso è sottoposto al voto del Popolo e dei Cantoni¹⁹.

¹² Si v. R. IBRIDO, *Svizzera. Approvata con referendum una revisione costituzionale in materia di immigrazione*, 2.

¹³ Cfr. G. GRASSO, *Federalismo e perequazione finanziaria nella Confederazione elvetica*, 7 e ss. Ma si v., già, tra gli altri, anche P. MAHON, *Il quadro generale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) come riforma del federalismo svizzero*.

¹⁴ Quanto al procedimento di revisione parziale, di cui all'art. 194 della Costituzione, è previsto che «[p]ossono chiedere una revisione parziale della Costituzione: il Popolo (ossia 100.000 aventi diritto di voto [art. 139 cpv. 1 Cost.]), oppure un membro del Parlamento, un gruppo parlamentare, una Commissione, il Consiglio federale o un Cantone».

¹⁵ Art. 138 cpv. 1 Cost..

¹⁶ Art. 193 cpv. 2 Cost.

¹⁷ Art. 193 cpv. 3 Cost.

¹⁸ Art. 192 cpv. 2 Cost.

¹⁹ Art. 140 cpv. 1 lett. a Cost.

In caso di approvazione, la nuova Costituzione entra in vigore il giorno della votazione popolare, salvo che il decreto federale preveda altrimenti²⁰; in caso di respingimento, resta in vigore la vecchia Costituzione.

Quanto alla storia delle riforme costituzionali totali, l'ordinamento elvetico ha conosciuto due revisioni totali formali: nel 1874 rispetto alla Costituzione del 1848 e nel 1999 rispetto alla Costituzione del 1874²¹, non senza considerare che l'istituto della revisione totale non era ancora disciplinato dalla Costituzione del 1848, che prevedeva un unico procedimento di revisione costituzionale²².

In tutte e due i casi si può parlare di una revisione di aggiornamento, una *mise à jour*, del contenuto costituzionale²³, essendo rimasti pienamente vigenti i principi essenziali dell'ordinamento svizzero.

In questo senso, forse, è possibile avvicinare, dal punto di vista "materiale", la revisione totale della Costituzione svizzera a quella "parziale", considerando che vi può ben essere una revisione parziale capace di incidere sulla struttura costituzionale in modo ben più incisivo di una riforma costituzionale di tipo totale²⁴.

In ogni caso, come è stato scritto, «la revisione totale della costituzione nel 1874 segnò una tappa molto importante nella gestione dei *left overs* (come si direbbe nella lingua franca dei nostri giorni) della costituzione del 1848»²⁵.

Anzi, la revisione totale della Costituzione federale del 1874 ha rappresentato un episodio della storia costituzionale svizzera ancora più di rilievo, perché ha promosso «[u]n primo importante momento di normalizzazione verso uno Stato di diritto. Il Tribunale federale fu trasformato in una corte suprema permanente, col ruolo di garante dell'unità giuridica e con alcune (limitate) funzioni di giustizia costituzionale»²⁶.

La Costituzione del 1874 ha previsto, poi, ulteriori garanzie: la libertà di commercio e industria, il diritto al matrimonio, la libertà di culto e coscienza²⁷.

La *ratio* della revisione del 1874 era quella di «dar forma ad una Svizzera più unita e più moderna (sul piano politico ed economico) per trovarvi le fondamenta della Svizzera contemporanea»²⁸.

²⁰ Art. 195 Cost.

²¹ Per un'indagine sul "passaggio" di Costituzione, si v. S. GEROTTO, *Note sulla dottrina svizzera in tema di revisione totale della Costituzione*, 979 e ss.

²² Così G. GRASSO, *Da Berna a Budapest: appunti su revisioni costituzionali (totali e parziali) e tenuta dell'unità politica e di senso delle Costituzioni democratiche*, 343.

²³ Si v. F. BELLANGER, *Révision totale et partielle de la Constitution fédérale*, 1248, con riferimento, nello specifico, alla riforma costituzionale del 1999.

²⁴ Così anche G. CONTINI, *La revisione costituzionale in Italia*, 325-326.

²⁵ G. BIAGGINI, *Lo sviluppo del costituzionalismo e il ruolo della dottrina: il caso svizzero*, 925.

²⁶ Cfr. G. BIAGGINI, *Lo sviluppo del costituzionalismo e il ruolo della dottrina: il caso svizzero*, 930.

²⁷ Si v., sul punto, ancora G. BIAGGINI, *Lo sviluppo del costituzionalismo e il ruolo della dottrina: il caso svizzero*, 926.

²⁸ Si v. L. LACCHÈ, *Una "mobile complessità": costituzionalismo e democrazia nella Svizzera del XIX secolo*, 8.

La successiva revisione del 1999, con cui, di fatto, si è codificato il diritto costituzionale non scritto, così come emerso dalla giurisprudenza del Tribunale federale, è stata prevista per garantire un ulteriore irrobustimento e un ammodernamento dei diritti fondamentali, considerando che numerose disposizioni previste nella Costituzione del 1874 non avevano caratura costituzionale²⁹.

In questo senso, sembra che il “livello minimo” di costituzionalità non sia stato ridotto ma, al contrario, esteso ed arricchito³⁰.

La Costituzione svizzera, nelle due revisioni totali, è stata dunque adeguata, in modo liberale e pienamente conforme alla volontà popolare, rispondendo alle esigenze sociali del tempo.

3. *La revisione totale della Costituzione federale svizzera tra flessibilità, limiti espliciti e limiti logici*

Indagare il tema della revisione totale della Costituzione svizzera implica la necessità di ragionare, in premessa, e ovviamente con riferimento all'esercizio *ordinario* del potere di revisione costituzionale, di alcuni profili di teoria generale.

Come noto, è possibile sistematizzare i limiti alla revisione costituzionale in diverse tipologie a seconda della loro essenza: oltre a quelli espliciti, vi sono quelli impliciti perché intrinseci all'ordinamento, quelli logici³¹, deducibili dal sistema costituzionale, e quelli taciti, per cui per determinate disposizioni costituzionali risulta incompatibile la revisione³².

È poi possibile categorizzare i limiti alla revisione costituzionale in base alla forma: si può dunque parlare di limiti formali o, se si vuole, procedurali, e materiali alla revisione costituzionale.

²⁹ Sul dibattito parlamentare della revisione totale in commento, si v. G. MÜLLER, *Totalrevision der schweizerischen Bundesverfassung. Bemerkungen zum Stand der Diskussion und zum Verfahren*, 580-603. In letteratura si è scritto, curiosamente, di uno scarso interesse da parte dell'opinione pubblica alla revisione totale della Costituzione. Cfr. M. LENDI, *Verfassungswirklichkeit – die neue Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft*, 7.

³⁰ In questo senso, occorre ricordare il profondo spirito democratico che ha mostrato il popolo svizzero quando, nel 1935, su iniziativa di una serie di movimenti di estrema destra, fu chiamato a votare sul principio di revisione costituzionale totale che avrebbe di fatto cambiato il volto della Costituzione, prevedendo l'inserimento di istituti di stampo chiaramente totalitario. Il testo fu respinto dal 61% dei votanti. Si v., sulla vicenda, G. GRASSO, *Da Berna a Budapest: appunti su revisioni costituzionali (totali e parziali) e tenuta dell'unità politica e di senso delle Costituzioni democratiche*, 97-98. Sulla contrapposizione tra Italia fascista e Svizzera democratica, si rimanda all'interessante lettura di F. SCOMAZZON, *La linea sottile. Il fascismo, la Svizzera e la frontiera*, 1-216.

³¹ Per uno studio, cfr. F. FERRARI, *Potere costituente e limiti (logici) alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano: considerazioni introduttive*.

³² Sui limiti alla revisione si v. anche A. PIZZORUSSO, *Art. 138*, in *Comm. Cost. Branca*, 720-724.

Sempre sul piano teorico, è possibile individuare un limite “ultimo” di carattere logico alla revisione costituzionale: il mantenimento della continuità giuridica dell’ordine costituzionale³³.

Si tratta quasi di un “minimo irrinunciabile” che sembra essere tanto valorizzato, quanto più il procedimento di revisione costituzionale è strutturato in modo tale da garantire alla Costituzione l’adattabilità al tempo o, se vogliamo, *ai tempi*³⁴.

Ebbene, l’elasticità è un elemento estremamente connotativo della Costituzione svizzera³⁵, secondo cui, ai sensi dell’art. 192, cpv. 1: «[l]a presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, interamente o parzialmente»³⁶.

Il tenore testuale della disposizione costituzionale sembra richiamare uno dei pilastri del contratto sociale di Rousseau, secondo cui le generazioni presenti non possono decidere per le generazioni future: pertanto, non esistono limiti di tempo alla revisione costituzionale³⁷.

Il rapporto tra modifica della Costituzione e lo scorrere del tempo – cui si allaccia o, meglio, dovrebbe allacciarsi l’evolvere della coscienza sociale – è stato oggetto di discussione anche in Assemblea costituente: vorrei, a questo proposito, richiamare, con riferimento all’ordinamento costituzionale italiano, le parole dell’On. Paolo Rossi, il quale aveva affermato, in merito agli artt. 138 e 139 della Costituzione, che al fine di riconoscere la fermezza della Carta costituzionale occorre conciliare le istanze di certezza con quelle di adattabilità al tempo³⁸.

Lo stesso viene sostenuto da autorevole dottrina svizzera, secondo cui i principi chiari e precisi delineati dalla Costituzione del 1848 hanno reso adattabile la Costituzione al tempo, senza minare i suoi fondamenti³⁹.

Esistono, infatti, dei pilastri costituzionali che risalgono alla Costituzione del 1848, come il federalismo, il principio della milizia, del cittadino-soldato, l’obbligatorietà per ogni cittadino svizzero del servizio militare e il principio di neutralità⁴⁰.

Ancora, fra gli altri, è rimasta immutata l’assenza del controllo di legittimità costituzionale delle leggi federali.

Come è stato sottolineato⁴¹, poi, tra i fondamenti del sistema svizzero manca soltanto, nella prima Costituzione, la democrazia diretta, poiché fu la Costituzione del 1874 a riconoscere il *referendum* sulle leggi e la successiva revisione costituzionale.

³³ Si v. A.A. CERVATI, *Diritto costituzionale, mutamento sociale e mancate riforme testuali*, 4.

³⁴ Si richiama G. AZZARITI, *Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione*, 3.

³⁵ La dottrina svizzera parla di “apertura” della Costituzione elvetica; cfr. A. KLEY, *Eigenheiten des schweizerischen Verfassungsrecht*, 86.

³⁶ Per un commento, cfr. J. F. AUBERT, in F. AUBERT, P. MAHON (a cura di), *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999*, 1493.

³⁷ Cfr. K. EHRENZELLER, B. EHRENZELLER, *Vorbemerkungen zur Verfassungsrevision*, 4581.

³⁸ Si v. P. ROSSI, seduta pomeridiana del 14 novembre 1947.

³⁹ V. O. MEUWLY, *La Costituzione del 1848: atto fondativo della Svizzera moderna*.

⁴⁰ G. GRASSO, *La Costituzione svizzera del 1848, laboratorio del costituzionalismo europeo*, 361.

⁴¹ G. GRASSO, *La Costituzione svizzera del 1848, laboratorio del costituzionalismo europeo*, 362.

le del 1891 a introdurre l'iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione stessa⁴².

Non è un caso che, come si è scritto, la qualità riconosciuta alla modifica costituzionale del 1874 sia stata proprio l'adeguamento ai tempi nel solco del rispetto dell'essenza costituzionale elvetica⁴³.

La successiva revisione costituzionale del 1999, poi, rileva ai fini della "normalizzazione" – e, quindi, della successiva sdrammatizzazione⁴⁴ – della revisione istituzionalizzata della Costituzione svizzera.

Tornando ai limiti della revisione costituzionale, la Costituzione svizzera non conosce un limite esplicito di derivazione domestica.

Tuttavia, è proprio dall'interpretazione estensiva dell'art. 193, cpv. 4 Cost., che è possibile, secondo parte della dottrina, dedurre l'impossibilità di modificare la struttura federale della forma di Stato svizzera⁴⁵, di prevedere la compressione dei diritti fondamentali⁴⁶, della separazione dei poteri⁴⁷ e della forma di Stato liberal-democratica e, infine, non sarebbe possibile incidere, mediante revisione costituzionale, sull'esistenza dello Stato⁴⁸.

Analogamente, secondo autorevole dottrina italiana, la revisione deve farsi considerando i valori di fondo dell'ordinamento e, soprattutto, mediante un procedimento democratico⁴⁹.

Il procedimento democratico è un elemento strutturale del meccanismo di revisione totale della Costituzione svizzera, poiché, come si accennava, esso conosce una forte legittimazione popolare, a monte e a valle, certamente non di natura maggioritaria, bensì compromissoria⁵⁰.

⁴² Sulla revisione parziale P. MAHON, *Il sistema costituzionale svizzero*, 39 e ss.

⁴³ Si v. il Rapporto sulla revisione totale della Costituzione federale (Mozioni Obrecht e Dürrenmatt) del 6 novembre 1985, 3 dicembre 1985, 6-7.

⁴⁴ Si tratta di un termine preso in prestito, sempre a proposito dell'assenza di limiti alla revisione costituzionale, da M. DOGLIANI, *Clausole di eternità e revisione totale nel pensiero di Peter Häberle*, 213.

⁴⁵ H. HAUG, *Die Schranken der Verfassungsrevision. Das Postulat der richtigen Verfassung als normative Schranke der souveränen verfassungsgebenden Gewalt (Betrachtung zum Wiederaufbau einer materialen Rechtslehre)*, 239 ss.

⁴⁶ M. KAYSER, *Grundrechte als Schranke der schweizerischen Verfassungsgebung*, 253.

⁴⁷ W. KÄGI, *Rechtsfragen der Volksinitiative auf Partialrevision (ein Beitrag zur Lehre von den inhaltlichen Schranken)*, 837a, 840a e ss.

⁴⁸ «I limiti contenutistici materiali sulle decisioni politiche fondamentali corrispondono agli standard della forma di Stato democratico-sociale la quale si concilia con diversi tipi di Stato». Così S. CECCANTI, *Revisione costituzionale e democrazia protetta*, 71.

⁴⁹ Si v. C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, 43.

⁵⁰ Si è scritto, a proposito della revisione totale della Costituzione elvetica, che essa costituisce la più emblematica applicazione della sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, una sintesi che trova conferma nel procedimento, o meglio nei procedimenti e sub-procedimenti, di revisione della Costituzione federale. Così V. PIERGIGLI, *Revisione costituzionale e partecipazione popolare: uno sguardo comparato*, 16.

Come posto ripetutamente in evidenza, poi, l'art. 193 Cost. va letto in combinato disposto con il – forte – principio popolare di cui all'art. 195 Cost., secondo cui «[l]a Costituzione federale interamente o parzialmente riveduta entra in vigore con l'accettazione del Popolo e dei Cantoni»⁵¹.

Fino a qui, quindi, gli elementi caratterizzanti, sul piano della teoria generale, il procedimento di revisione costituzionale svizzero sono la previsione di limiti espliciti-materiali (l'art. 193, cpv. 4 Cost.), la previsione di limiti logici, come appena visto, e la possibilità di intrecciare la certezza dell'essenza costituzionale con l'adattamento del contenuto della Costituzione ai tempi⁵².

4. *L'art. 192, cpv. 1 Cost. e l'art. 193 Cost.: una vera "clausola di suicidio"?*

L'art. 192, cpv. 1 Cost., in combinato disposto con i primi tre capoversi dell'art. 193 Cost., rappresenta quella che, in dottrina, è stata definita una "clausola di suicidio".

Esistono diverse interpretazioni dottrinali di tale peculiare "clausola".

Secondo Pace, la revisione totale non è mai tale e, quindi, non condurrebbe alla sovversione del contenuto costituzionale nel suo complesso perché la sua costituzionalizzazione ne evidenzia la natura non fattuale, bensì istituzionale o, se si vuole, procedimentale⁵³.

L'illimitatezza dei poteri di revisione, quindi, è iscritta nella Costituzione svizzera: non si potrà dunque parlare di un potere costituente di revisione, ma di un potere costituito (o un potere costituente costituito⁵⁴), perché chiamato a operare entro il tracciato costituzionale, comprensivo, a tutela della sua adattabilità ai tempi, anche di tale principio⁵⁵.

Come si è già scritto, i principi essenziali non possono essere modificati in ragione della previsione del controlimite alla "clausola di suicidio", contenuto nell'art. 193, cpv. 4 Cost.

Secondo alcuni, quindi, la disposizione costituzionale in questione, letta insieme ai primi tre commi dell'art. 193, non sarebbe di per sé dotata di carattere "fattivo".

⁵¹ Si v., sul punto, lo scritto di S. GEROTTO, *La "dinamica costituzionale" nella Confederazione svizzera: qualche spunto di riflessione sul ruolo dei diritti popolari nel procedimento di revisione costituzionale*, 120-149.

⁵² In tema, rispetto alla Costituzione italiana, si v. R. NANIA, *Principi supremi e revisione costituzionale (annotazioni sulla progressione di una controversia scientifica)*, 1-7.

Nel caso svizzero, un possibile limite dimensionale di natura logica della revisione costituzionale, poi, corrisponde all'unità politica che promana dall'accordo originario di epoca feudale.

⁵³ Così A. PACE, *L'instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale*, 14.

⁵⁴ Sul punto, si v. A. APOSTOLI, *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, 195.

⁵⁵ Si v. A. PACE, *I limiti alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano ed europeo*, 5-6.

Secondo altri, invece, la “clausola di suicidio” implica l’esistenza di un potere di revisione costituente, connotato quindi da una fattualità che si pone al di là del confine dell’*istituzionalizzabile*.

Tale potere, però, non può estendersi fino all’erosione degli istituti essenziali, perché la Costituzione che prevede la sua revisione totale costituzionalizza la sostituzione totale della Costituzione: il potere costituente, rappresentato, in ultima istanza, dal popolo e dai Cantoni, pur essendo tale, non rappresenta, anche nella sostituzione della Costituzione “vecchia” con una “nuova”, una rottura formale rispetto all’ordinamento costituzionale precedente.

Si potrebbe, a questo proposito, parlare di una modifica costituzionale *intra ordinem* e, in quanto sapientemente costituzionalizzata, non *extra ordinem*. Ne è conferma l’art. 193, cpv. 3 Cost., secondo cui, se «[il] Popolo si pronuncia per la revisione totale, si procede alla rielezione delle due Camere».

Addirittura, nei commentari all’art. 192 della Costituzione svizzera, il popolo e i Cantoni sono soggetti “costituenti”⁵⁶: in questo senso, secondo la dottrina svizzera, i contenuti della Costituzione possono evolvere sotto il controllo⁵⁷ permanente del popolo.

Non vi è, quindi, un’eliminazione dei contenuti della Costituzione, bensì un’evoluzione che, proprio perché guidata nella sua genesi dalla volontà popolare, non può rappresentare un momento di rottura o, se si vuole, di “suicidio” costituzionale delle conquiste del costituzionalismo⁵⁸.

La dottrina svizzera ha fatto riferimento, a questo proposito, alla modifica di singole disposizioni in funzione del mantenimento della Costituzione nel suo complesso⁵⁹.

Häberle, dal canto suo, a questo proposito, ha descritto la disciplina di revisione costituzionale svizzera nella sua *ratio*.

Secondo la sua opinione, in generale, a garanzia dei principi costituzionali sono immaginabili diversi istituti: la rigidità costituzionale, la presenza della Corte costituzionale e, in via autonoma, anche una tradizione culturale cui il popolo si ispira nella modifica della Costituzione⁶⁰.

In altre parole, oltre agli strumenti giuridici di tutela della Costituzione vi sono anche strumenti di natura eminentemente culturale; vi è chi, in letteratura, ha fatto

⁵⁶ Così F. BELLANGER, *Révision totale et partielle de la Constitution fédérale*, 1247.

⁵⁷ Si v. O. MEUWLY, *La Costituzione del 1848: atto fondativo della Svizzera moderna*.

⁵⁸ Per un’indagine in questo senso, cfr. F.R. DE MARTINO, *Note sulla revisione organica in Italia*.

⁵⁹ Si v. S.G. SCHMID, “*Constitutio semper reformanda*”: *permanente Verfassungsrevision als wahre Zauberformel der Schweiz?*, 649.

⁶⁰ È certo che, in ogni caso, occorre riflettere sulle modalità più opportune rispetto all’educazione alla democrazia. Sul punto, seppur con riferimento all’ordinamento italiano, G. AZZARITI, *A proposito di democrazia e i suoi limiti*, 5-7. Sui “limiti” che interessano il popolo nel darsi una Costituzione, cfr. T.E. FROSINI, *Potere costituente e sovranità popolare*.

riferimento, da un lato, ad una forte sovranità popolare e, dall'altro, ad una debole normatività che tutela i valori fondamentali⁶¹.

Tale considerazione si può spiegare, forse, alla luce di quanto si cercherà di approfondire più oltre.

Come riportato da Dogliani nello studio del pensiero di Häberle, le *chances* di efficacia giuridica della Costituzione non possono prescindere dagli strumenti culturali che promanano dalla coscienza costituzionale del popolo⁶².

Diretta conseguenza di tale tesi è l'identificazione della Costituzione quale processo pubblico che deve adattarsi ai mutamenti della società.

Si può richiamare, a questo proposito, la possibilità di identificare nella massima estensione della libertà individuale la partecipazione al processo decisionale⁶³.

La promozione di una simile cultura costituzionale poggia, secondo lo studio tedesco, sulla sistematica costituzionale: la previsione di una disciplina sulla revisione totale nello stesso titolo in cui viene disciplinata la revisione parziale promuove, infatti, un processo di normalizzazione del procedimento di revisione totale⁶⁴.

Tale normalizzazione, secondo Häberle, assicura la sua forma costituzionale attraverso la riproposizione, in eterno, dei suoi elementi identitari⁶⁵.

Quanto appena scritto è ben spiegato, sebbene in altri termini, dalla dottrina elvetica: a differenza di quegli Stati costituzionali che attraverso clausole identitarie di diritto costituzionale positivizzano un ordine pubblico intertemporale, la Costituzione federale svizzera cerca di scongiurare l'eliminazione – o la sostituzione – dell'intelaiatura costituzionale, rinunciando in larga misura a limiti temporali e di contenuto⁶⁶. Di qui l'assenza, nella Costituzione svizzera, di clausole di eternità⁶⁷.

A ben vedere, però, lo si è visto, la Costituzione elvetica conosce limiti che potrebbero dirsi espliciti⁶⁸ ed impliciti: è pur vero, quindi, che non esiste una clausola di eternità come potrebbe intendersi nell'ordinamento costituzionale italiano; tuttavia, pare che non si possa parlare, in ogni caso, di revisionabilità assoluta, ov-

⁶¹ L.M. KAISER, *Gilt der Grundsatz "Einerelei Verfassungsrecht" noch?*, 6.

⁶² M. DOGLIANI, *Clausole di eternità e revisione totale nel pensiero di Peter Häberle*, 204-205.

⁶³ S. GEROTTO, *La "dinamica costituzionale" nella Confederazione svizzera: qualche spunto di riflessione sul ruolo dei diritti popolari nel procedimento di revisione costituzionale*, 120-149.

⁶⁴ Tale distinzione è quasi un *unicum* della Costituzione svizzera. Sul punto, cfr. G. BIAGGINI, *Verfahren und Methoden der Verfassungsfortbildung*, 133, nota n. 30.

⁶⁵ M. DOGLIANI, *Clausole di eternità e revisione totale*, 211-213. In questo senso anche K. EHRENZELLER, B. EHRENZELLER, *Vorbemerkungen zur Verfassungsrevision. Die schweizerische Bundesverfassung: St. Galler Kommentar*, 4588-4589.

⁶⁶ K. EHRENZELLER, B. EHRENZELLER, *Vorbemerkungen zur Verfassungsrevision. Die schweizerische Bundesverfassung: St. Galler Kommentar*, 4581.

⁶⁷ Per un'indagine recente sulle clausole di eternità previste in Costituzione a partire dalla Costituzione tedesca, si v. E. CATERINA, *L'eternità di un provisorium: appunti sui limiti della revisione costituzionale a partire dal modello dell'art. 79, comma 3, della legge fondamentale tedesca*.

⁶⁸ Ci si riferisce al limite di cui all'art. 193 della Costituzione elvetica. Sul rapporto tra diritto interno e diritto internazionale, si v. S. GEROTTO, *Il voto svizzero sull'"iniziativa per l'autodeterminazione": brevi note sul rapporto tra diritto interno e diritto internazionale nell'ordinamento elvetico*, 1118-1121.

vero della possibilità che possa inverarsi la perdita di «quei caratteri di durevolezza e stabilità sui quali si fonda l'autorità etica, ancora prima che giuridica, della Carta fondamentale e, quindi, dello Stato costituzionale di diritto»⁶⁹.

A completamento di quanto appena affermato, è ancora utile richiamare Dogliani, secondo il quale la visione di Häberle, per nulla critica rispetto alla previsione di un procedimento totale di revisione costituzionale, ben si spiega se si guarda al processo di globalizzazione⁷⁰, che di per sé sancisce la supremazia del “fatto” – con esso comprendendo la centralità assoluta nell'orizzonte costituzionale elvetico della decisione finale del popolo e dei Cantoni⁷¹ – sul diritto⁷².

In definitiva, per quanto riguarda le esigenze di revisione, occorre forse prevedere, in effetti, meccanismi e procedure di ingresso nella Costituzione di quello che “è rimasto fuori”⁷³.

Se, poi, occorre, ancora una volta, guardare “ai fatti” rispetto a quello che, invece, “deve rimanere dentro” la Costituzione, è forse possibile sposare l'idea secondo cui, «anche in termini di consapevolezza comparata, [...] i limiti materiali appaiono ben più centrali di quelli procedurali»⁷⁴.

5. *La revisione totale delle Costituzioni cantionali. Due casi emblematici*

Ancora secondo Häberle, la circostanza che le Costituzioni cantionali siano sempre rivedibili, parzialmente o totalmente, ha «fatto della Svizzera un laboratorio di politica costituzionale di primo rango»⁷⁵.

A livello cantonale, l'insieme delle Costituzioni ha subito nella lunga storia della Svizzera almeno una revisione totale⁷⁶; peraltro, il «senso di autonomia dal centro» contraddistingue la storia costituzionale svizzera⁷⁷.

Esiste, in ogni caso, un limite alla revisione totale della revisione delle Costituzioni cantionali: l'art. 51 della Costituzione federale statuisce, infatti, che «[o]gni

⁶⁹ Così F. GALLO, *La revisione costituzionale ed i suoi limiti*, 466.

⁷⁰ Così M. DOGLIANI, *Clausole di eternità e revisione totale*, 216-217.

⁷¹ Si v. F. BELLANGER, *Révision totale et partielle de la Constitution fédérale*, 1259.

⁷² Un ragionamento simile, rispetto alla Costituzione italiana, viene svolto da F. BILANCIA, *I limiti alla revisione costituzionale. Cultura dominante, dogmatica giuridica e formalismo al cospetto dei mutamenti di regime*, 13.

⁷³ Si v. M. DOGLIANI, *Clausole di eternità e revisione totale*, 219.

⁷⁴ Cfr. S. CECCANTI, *Revisione costituzionale e democrazia protetta*, 7.

⁷⁵ P. HÄBERLE, *Dalla Staatsrechtslehre alla società aperta del diritto costituzionale comparato ed europeo (in una intervista di Robert Christian van Ooyen)*, 15.

⁷⁶ G. GRASSO, *Da Berna a Budapest: appunti su revisioni costituzionali (totali e parziali) e tenuta dell'unità politica e di senso delle Costituzioni democratiche*, 344.

⁷⁷ Si v. M. P. VIVIANI SCHLEIN, *Tradizione e modernità nel federalismo elvetico*, 1214.

Per uno studio sull'autonomia costituzionale dei Cantoni, si v. S. GEROTTO, *Il sistema costituzionale svizzero*, 85-92.

Cantone si dà una costituzione democratica» e che «[l]a costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda»⁷⁸.

Nel febbraio 2024, riuniti sulla principale piazza del capoluogo, i cittadini di Appenzello Interno hanno approvato la revisione completa della Costituzione cantonale, che risaliva al 1872, e riletto l'esecutivo⁷⁹; diverso è il caso della revisione della Costituzione del Vallese, che è stata ritenuta dal Presidente della Costituente, eletta appositamente per revisionare il testo, «inadatta alla realtà odierna» e «illeggibile»⁸⁰. In questo secondo Cantone, il procedimento di revisione totale è stato fortemente voluto dal popolo con la votazione del 4 marzo 2018, seguita dall'elezione dell'Assemblea Costituente il 25 novembre 2018.

Il progetto di revisione della Costituzione, risalente al 1907, è stato però respinto dai cittadini vallesani il 3 marzo 2024⁸¹, forse in ragione della contrarietà della minoranza germanofona, che sarebbe stata danneggiata dalla nuova ripartizione dei seggi del potere legislativo⁸².

Il caso della mancata approvazione del progetto di revisione in tale Cantone, nonostante sia promanata proprio dal popolo la volontà iniziale di modifica, è espressione dell'essenza della legittimazione popolare in Svizzera e dello spirito dello Stato costituzionale elvetico, dove solamente il popolo a monte e, soprattutto, a valle, può decidere se guardare al futuro, accedendo ad una nuova Costituzione, che, anche se inserita in un processo di modifica *intra ordinem*, rappresenta comunque, ed entro i limiti di cui si è parlato sinora, una modifica rilevante dell'assetto ordinamentale svizzero.

⁷⁸ Cfr., sul punto, G. GRASSO, *Da Berna a Budapest: appunti su revisioni costituzionali (totali e parziali) e tenuta dell'unità politica e di senso delle Costituzioni democratiche*, 342.

⁷⁹ Secondo il sito ufficiale del Cantone, «[i] punti salienti della nuova versione riguardano adeguamenti alla struttura della Costituzione, che hanno ripercussioni anche a livello legislativo. La nuova Costituzione prevede inoltre un adeguamento delle competenze finanziarie del Gran Consiglio e della *Landsgemeinde*, una revisione dell'obbligo di comparire e l'introduzione di una normativa di emergenza. Al fine di colmare una lacuna, nella Costituzione viene menzionata anche la *Feuerschangersmeinde* (comunità di sorveglianza antincendio), senza che vengano modificati i suoi attuali compiti. Il Gran Consiglio ha discusso intensamente in tre letture il progetto della Commissione cantonale per una nuova Costituzione e lo ha infine approvato nella sessione del 4 dicembre 2023 all'attenzione della *Landsgemeinde*». V. <https://www.ai.ch/politik/standeskommission/mitteilungen/aktuelles/informationsveranstaltung-zur-neuen-verfassung?searchterm=Verfassung>.

⁸⁰ Così Jean Zermatten, a capo della Costituente, secondo cui anche lo spirito della Costituzione era superato. Cfr. il sito Internet: <https://www.cdt.ch/news/vallese-la-nuova-costituzione-rischia-di-spaccare-il-cantone-343933>.

⁸¹ Cfr. il sito Internet: https://www.vs.ch/de/web/votel/informations/-/asset_publisher/IsNJ1RoHnIEB/content/ergebnis-der-kantonalen-abstimmung-vom-3.-märz-2024-die-neue-verfassung-des-kantons-wallis-wird-abgelehnt/529400.

⁸² Si v. <https://www.srf.ch/news/schweiz/abstimmungen-3-märz-2024/abstimmung-kanton-wallis-das-wallis-ringt-um-eine-neue-verfassung>.

6. Conclusioni

L'analisi della disciplina relativa alla revisione totale della Costituzione federale svizzera, così come delineata dagli articoli 192 e 193 della Costituzione, consente di affermare con sufficiente chiarezza che l'ordinamento elvetico ha saputo coniugare l'adattabilità dell'assetto costituzionale ai mutamenti sociali, politici e culturali, con la salvaguardia dei principi fondamentali che ne costituiscono l'essenza identitaria.

Sebbene la Costituzione svizzera non preveda clausole di eternità esplicite, né limiti materiali interni rigidamente insuperabili, essa si fonda su un equilibrio funzionale tra apertura alla revisione e solidità dei valori fondamentali, garantiti tanto dal diritto internazionale cogente (art. 193, 4 cpv. Cost., più volte citato), quanto da limiti logici e impliciti riconosciuti dalla dottrina e dalla prassi costituzionale.

L'assenza di un controllo giurisdizionale sulle leggi federali, poi, viene compensata da una profonda cultura costituzionale diffusa, da strumenti partecipativi fortemente radicati e da un procedimento di revisione che attribuisce un ruolo centrale e decisivo alla volontà popolare, sia a livello federale che cantonale.

L'esperienza storica della Svizzera – con le due revisioni totali del 1874 e del 1999 – mostra come la revisione costituzionale non abbia mai comportato una cesura radicale, ma piuttosto un processo di aggiornamento interno al sistema (*intra ordinem*), capace di rispondere alle esigenze della società senza intaccare la struttura fondamentale dell'ordinamento.

In questo senso, la cosiddetta “clausola di suicidio” si rivela, più che un'apertura al sovvertimento dell'ordine costituzionale, uno strumento di responsabilizzazione democratica e di consolidamento del costituzionalismo elvetico.

Anche a livello cantonale, le esperienze rapidamente analizzate – emblematicamente, quelle di Appenzello Interno e del Vallese – confermano la centralità della legittimazione popolare e la tensione costante tra innovazione e conservazione, tra esigenze di riforma e permanenza dei tratti essenziali dell'identità costituzionale.

In definitiva, la revisione totale della Costituzione svizzera rappresenta un modello che, pur privo di rigidità formali comparabili a quelle di altri ordinamenti (come quello italiano), dimostra una resilienza ed una coerenza interna che meritano di essere oggetto di attenta considerazione nel dibattito giuridico comparato.

Elenco delle opere citate in forma abbreviata

- G. AMATO, *L'elasticità delle Costituzioni rigide*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1, 2015, 1-6.
- A. APOSTOLI, *L'art. 139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili*, in *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale. Atti del convegno annuale dell'Associazione “Gruppo di Pisa”*, Catanzaro, 8 e 9 giugno 2018, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 191-230.
- J.F. AUBERT, *Petite histoire constitutionnelle de la Suisse*, Francke, Berne, 1974.

- J.F. AUBERT, in J.F. AUBERT, P. MAHON (a cura di), *Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999*, Schulthess, Zürich, 2003.
- G. AZZARITI, *Revisione costituzionale e rapporto tra prima e seconda parte della Costituzione*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 1, 2016, 1-9.
- G. AZZARITI, *A proposito di democrazia e i suoi limiti*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2, 2017, 1-18.
- F. BELLANGER, *Révision totale et partielle de la Constitution fédérale*, in D. THÜRER, J.F. AUBERT, J.P. MÜLLER (a cura di), *Verfassungsrecht der Schweiz. Droit constitutionnel suisse*, Schulthess, Zürich, 2001, 1247-1260.
- G. BIAGGINI, *Lo sviluppo del costituzionalismo e il ruolo della dottrina: il caso svizzero*, in *Quaderni costituzionali*, n. 4, 2008, 917-939.
- G. BIAGGINI, *Verfahren und Methoden der Verfassungsfortbildung*, in *ZORA*, 2009, 125-137.
- F. BILANCIA, *I limiti alla revisione costituzionale. Cultura dominante, dogmatica giuridica e formalismo al cospetto dei mutamenti di regime*, in *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale. Atti del convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa"*, Catanzaro, 8 e 9 giugno 2018, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 309-325.
- E. CATERINA, *L'eternità di un provisorium: appunti sui limiti della revisione costituzionale a partire dal modello dell'art. 79, comma 3, della legge fondamentale tedesca*, in *La Nuova Giuridica – Florence Law Review*, n. 2, 2024, 33-45.
- S. CECCANTI, *Revisione costituzionale e democrazia protetta*, in F. LANCHESTER (a cura di), *Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale. Atti del Convegno, Roma – 14 dicembre 2015*, Cedam, Padova, 2017, 197-204.
- A.A. CERVATI, *Diritto costituzionale, mutamento sociale e mancate riforme testuali*, in *Rivista AIC*, n. 1, 2017, 1-7.
- G. CONTINI, *La revisione costituzionale in Italia*, Giuffré, Milano, 1984.
- M. D'AMICO, *Una riforma costituzionale importante*, in *Rivista giuridica dell'ambiente Online*, 26 febbraio 2022 (<https://rgaonline.it/articoli/una-riforma-costituzionale-importante/>).
- F.R. DE MARTINO, *La revisione della revisione. Modificabilità e derogabilità dell'articolo 138*, in *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale. Atti del convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa"*, Catanzaro, 8 e 9 giugno 2018, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 93-151.
- F.R. DE MARTINO, *Note sulla revisione organica in Italia*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2016, 1-32.
- M. DOGLIANI, *Clausole di eternità e revisione totale nel pensiero di Peter Häberle*, in S. GAMBINO, G. D'IGNAZIO (a cura di), *La revisione costituzionale e i suoi limiti*, Giuffré, Milano, 2007, 197-220.
- K. EHRENZELLER, B.K. EHRENZELLER, *Vorbemerkungen zur Verfassungsrevision. Die schweizerische Bundesverfassung: St. Galler Kommentar*, Dike/Schulthess, Zürich/St. Gallen, 2023, 4567-4589.
- F. FERRARI, *Potere costituente e limiti (logici) alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano: considerazioni introduttive*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 6, 2014, 4901-4931.
- T.E. FROSINI, *Potere costituente e sovranità popolare*, in F. LANCHESTER (a cura di), *Costantino Mortati. Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale. Atti del Convegno (Roma, 14 dicembre 2015)*, Cedam, Padova, 2017, 157-176.

- F. GALLO, *La revisione costituzionale ed i suoi limiti*, in *Ricerche giuridiche*, Ed. Ca' Foscari, Vol. 2, n. 2, Dicembre 2013, 463-474.
- S. GAMBINO, *La revisione della Costituzione fra teoria costituzionale e tentativi (falliti) di "decostituzionalizzazione". Limiti sostanziali e "Costituzione materiale"*, in S. GAMBINO, G. D'IGNAZIO (a cura di), *Revisione costituzionale e suoi limiti*, Giuffrè, Milano, 2007, 1-82.
- S. GEROTTO, *La "dinamica costituzionale" nella Confederazione svizzera: qualche spunto di riflessione sul ruolo dei diritti popolari nel procedimento di revisione costituzionale*, in *Il diritto della Regione. Il nuovo cittadino*, n. 5-6, 2009, 119-150.
- S. GEROTTO, *Note sulla dottrina svizzera in tema di revisione totale della Costituzione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 3, 1999, 979-983.
- S. GEROTTO, *Il voto svizzero sull'"iniziativa per l'autodeterminazione": brevi note sul rapporto tra diritto interno e diritto internazionale nell'ordinamento elvetico*, in *DPCE online*, n. 4, 2018, 1113-1123.
- G. GRASSO, *Da Berna a Budapest: appunti su revisioni costituzionali (totali e parziali) e tenuta dell'unità politica e di senso delle Costituzioni democratiche*, in *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale. Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale. Atti del convegno annuale dell'Associazione "Gruppo di Pisa"*, Catanzaro, 8 e 9 giugno 2018, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 341-354.
- G. GRASSO, *La Costituzione svizzera del 1848, laboratorio del costituzionalismo europeo*, in *Passaggi costituzionali*, n. 2, 2023, 352-363.
- G. GRASSO, *Federalismo e perequazione finanziaria nella Confederazione elvetica*, in *Osservatorio AIC*, n. 3, 2018, 7-26.
- T. GROPPI, *Federalismo e Costituzione. La revisione costituzionale negli Stati federali*, Giuffrè, Milano, 2001.
- P. HÄBERLE, *Dalla Staatsrechtslehre alla società aperta del diritto costituzionale comparato ed europeo (in una intervista di Robert Christian van Ooyen)*, in *Nomos. Le attualità nel diritto*, n. 2, 2016, 1-17.
- H. HAUG, *Die Schranken der Verfassungsrevision, Das Postulat der richtigen Verfassung als normative Schranke der souveränen verfassungsgebenden Gewalt (Betrachtung zum Wiederaufbau einer materialen Rechtslehre)*, Diss., Zürich, 1947.
- R. IBRIDO, *Svizzera. Approvata con referendum una revisione costituzionale in materia di immigrazione*, in *DPCE online*, n. 1, 2011, 1-2.
- W. KÄGI, *Rechtsfragen der Volksinitiative auf Partialrevision (en beitrage zur Lehre von den inhaltlichen Schranken)*, in *Zeitschrift für schweizerisches Recht: ZSR*, vol. 75, 1956, 739-885.
- L.M. KAISER, *Gilt der Grundsatz "Einerlei Verfassungsrecht" noch?* in *IFF Working Paper Online*, n. 13, 2016, 1-31.
- M. KAYSER, *Grundrechte als Schranke der schweizerischen Verfassungsgebung*, Diss., Zürich, 2001.
- A. KLEY, *Eigenheiten des schweizerischen Verfassungsrecht*, in O. DIGGELMANN, M. HERTIG, B. SCHINDLER (a cura di), *Verfassungsrecht der Schweiz. Droit constitutionnel suisse*, Schulthess, Zürich, vol. I, 2020, 85-106.
- A. KÖLZ, § 7 *Geschichtliche Grundlagen. Verfassungsrecht der Schweiz*, in D. THÜRER, J.F. AUBERT, J.P. MÜLLER (a cura di), *Verfassungsrecht der Schweiz. Droit constitutionnel suisse*, Schulthess, Zürich, 2001, 111-125.

- L. LACCHÉ, *Una “mobile complessità”: costituzionalismo e democrazia nella Svizzera del XIX secolo*, WP n. 175, Institut de Ciències Politiques i Socials, Barcelona, 1999, 1-26.
- M. LENDI, *Verfassungswirklichkeit – die neue Bundesverfassung der Schweizerische Eidgenossenschaft*, in *ETH Zürich*, 2001, 1-32.
- P. MAHON, *Il quadro generale della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) come riforma del federalismo svizzero*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2008, 317-343.
- P. MAHON, *Le fonti del diritto svizzero*, in S. GEROTTO, P. MAHON, R. SANCHEZ FERRIZ (a cura di), *Il sistema costituzionale svizzero*, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2020, 26-62.
- P. MAHON, *Droit constitutionnel. Institutions, juridiction constitutionnelle et procédure*, 3ème édition, Helbing Lichtenhahn, Basilea, 2014.
- O. MEUWLY, *Una breve storia costituzionale della Svizzera*, Alphil, Neuchâtel, 2000.
- O. MEUWLY, *La Costituzione del 1848: atto fondativo della Svizzera moderna*, in *chstiftung.ch*, 12 settembre 2023, (<https://chstiftung.ch/it/ch-blog/la-costituzione-del-1848-atto-fondativo-della-svizzera-moderna>).
- C. MORTATI, *Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale*, in *Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico*, II, 1952, 29-65.
- G. MÜLLER, *Totalrevision der schweizerischen Bundesverfassung. Bemerkungen zum Stand der Diskussion und zum Verfahren*, in *AÖR*, Vol. 106, n. 4, 1981, 580-603.
- R. NANIA, *Principi supremi e revisione costituzionale (annotazioni sulla progressione di una controversia scientifica)*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1, 2016, 1-7.
- A. PACE, *L'instaurazione di una nuova Costituzione. Profili di teoria costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, n. 1, 1997, 7-50.
- A. PACE, *I limiti alla revisione costituzionale nell'ordinamento italiano ed europeo*, in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1, 2016, 1-6.
- V. PIERGIGLI, *Revisione costituzionale e partecipazione popolare: uno sguardo comparato*, in *Federalismi.it*, n. 2, 2016, 1-31.
- F. PIZZOLATO, *L'articolo 138 e la sovranità del popolo plurale: ragioni e criteri di un ripensamento*, in *Quaderni costituzionali*, n. 2, 2025, 407-410.
- A. PIZZORUSSO, Art. 138, in *Comm. Cost. Branca*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, 720-724.
- A. REPOSO, *Profili federali della nuova Costituzione svizzera*, in *Le Regioni*, n. 1, 2000, 13-34.
- A. RUGGERI, *Tre questioni in tema di revisione costituzionale*, in *Alla prova della revisione. Settanta anni di rigidità costituzionale. Atti del convegno annuale dell'Associazione “Gruppo di Pisa”*, Cantanzaro, 8 e 9 giugno 2018, Editoriale scientifica, Napoli, 2019, 3697-388.
- S.G. SCHMID, *“Constitutio semper reformanda”: permanente Verfassungsrevision als wahre Zauberformel der Schweiz?*, in *ZBl*, n. 12, 2020, 639-663.
- F. SCOMAZZON, *La linea sottile. Il fascismo, la Svizzera e la frontiera*, Donzelli, Roma, 2022, 1-216.
- L. STAMME, *Democrazia diretta contro democrazia rappresentativa? In Svizzera per la seconda volta il popolo boccia una legge sul clima*, in *Blog di Diritti Comparati*, 2025, 1-7.
- M.P. VIVIANI SCHLEIN, *Tradizione e modernità nel federalismo elvetico*, in *Le Regioni*, n. 6, 2005, 1203-1225.